



COMUNE DI UDINE

N. **49** d'ord.

OGGETTO: Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla sistemazione dell'area antistante la chiesetta di via Baldasseria Media. OPERA 7981 Riapprovazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo di euro 170.000,00 e controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni pervenute ai termini di legge ed approvazione della variante.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 giugno 2021** alle ore 17:00 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI on. Pietro, Sindaco		22	LIGUORI dott.ssa Simona	A
2	ANDREUCCI FLORIO dott. Enrico		23	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARSICO rag. Giovanni	G
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MARTINES dott. Vincenzo	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	
8	BORTOLIN dott. Mirko	G	29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOTT sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	G
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	DELLA NEGRA geom. Gianfranco		35	RIZZA dott. Riccardo Salvatore	A
15	FORAMITTI dott. Paolo		36	ROSSO dott.ssa Sara	A
16	FRANZ dott. Maurizio		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	A
17	GIACOMELLO rag. Carlo		38	VALENTINI sig. Marco	
18	GOVETTO avv. Giovanni		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	IOAN dott.ssa Lorenza		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LAUDICINA dott.ssa Francesca		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIANO rag. Domenico				

Presenti N. 34

Assenti
Giustificati N. 3

Assenti N. 4

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTT sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;
- con deliberazione n. 22 d'ord. del Consiglio Comunale in data 22 giugno 2020, divenuta esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007 nonché dell'articolo 11 del D.P.Reg 20/03/2008 n. 86/Pres. "Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007" relativa alla sistemazione dell'area antistante la chiesetta di via Baldasseria Media;
- la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 19 agosto 2020 al giorno 29 settembre 2020;
- l'avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 19 agosto 2020;
- l'avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Udine dal giorno 19 agosto 2020 al giorno 29 settembre 2020, ed inserito sul sito web comunale www.comune.udine.it dal giorno 19 agosto 2020 e per tutta la durata della pubblicazione a termini di legge;
- ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita sul sito web comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante, compresi quelli relativi al procedimento di VAS;
- durante il suddetto periodo di deposito sono pervenute 12 osservazioni, come risulta dalla dichiarazione del U. Org. Segreteria Generale – U.O. Archivio e Protocollo n. A.P. 0000964 in data 08 ottobre 2020 prot. N. PI/C 0004450 del 08/10/2020;

CONSIDERATO che:

- successivamente all'adozione della presente variante 27 al PRGC, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG, ha emanato in data 18.11.2020 il decreto n. 160 di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 per la Chiesetta di S. Maria degli Angeli e successivamente in data 3 marzo 2021 ha disposto la salvaguardia dell'integrità della Chiesetta anche attraverso l'area di rispetto della Chiesetta (corrispondente alle particelle catastali fg. 54 p.c. nn. 1542 e 1543 del C.T.);
- tali prescrizioni, ai sensi dell'art. 45, co. 1 del D.Lgs. 42/2004, sono recepite immediatamente negli strumenti urbanistici;

VISTO che con nota in data 1 ottobre 2020, prot. n. 0118007-P/GEN/ASUFC, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso il seguente parere favorevole con osservazioni: "... si ritiene opportuno che nell'ambito della realizzazione del parcheggio pubblico e della sistemazione generale dell'area, il sagrato antistante la chiesa non venga occupato da parcheggi e sia lasciato libero e fruibile ai pedoni."

PRESO ATTO che in seguito a tali disposizioni si è provveduto all'adeguamento del progetto di sistemazione dell'area antistante la chiesetta di via Baldasseria Media, per cui in data 2 marzo 2021 i progettisti arch. Luca Milan e geom. Michele Olivo hanno presentato un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica; il predetto progetto, interessando beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 è stato trasmesso, con nota di data 05.03.2021 (PG/U 0028025 del 05.03.2021), al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 42/2004;

VISTO che la predetta Soprintendenza del FVG, con nota del 11 maggio 2021 (PG/E 054973 del 11.05.2021), ha rilasciato l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di sistemazione, relativi al progetto rielaborato, ritenendoli compatibili con le esigenze di tutela del bene oggetto dell'intervento sull'area ed edificio della chiesetta di via Baldasseria Media;

DATO ATTO che con atto in data 27 maggio 2021 il signor Asquini Maurizio, accettando e condividendo i contenuti del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha ribadito gli impegni definiti con l'atto d'obbligo stipulato presso il notaio Mattioni Matteo il 21 gennaio 2020 tra cui la cessione a titolo gratuito delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori oltre che le aree necessarie all'allargamento di via Piutti.

RILEVATO che l'atto di cui sopra conferma l'interesse alla cessione a titolo gratuito delle aree e contestualmente a trasferire la potenzialità edificatoria dell'area situata in prossimità della Chiesetta

di S. Maria traslandola in via Piutti sul mappale 1557 (ex 1545) di mq 1080, a fronte della cessione delle aree necessarie alla riqualificazione dell'area antistante la Chiesetta così identificate: Fg 54 pc 1543 di mq 565 – fg 54 pc 1554 (ex 1542) di mq 325 – fg 54 pc 1555 (ex 1542) di mq 10 per una superficie totale di mq 900.

EVIDENZIATO che a seguito dell'approvazione della variante al piano urbanistico vigente n. 27 sarà possibile il trasferimento delle volumetrie 1080 mc relative ai mappali 1543, 1554 e 1555 a seguito della cessione delle superfici oggetto di intervento di sistemazione per una superficie complessiva di mq 900. Il trasferimento della cubatura sarà disposto contestualmente alla cessione delle aree e riportato nell'atto notarile.

DATO ATTO che il signor Asquini Maurizio si impegna anche alla cessione del mappale identificato fg 54 pc 1558 (ex 1545) della superficie pari a 100 mq necessari al futuro allargamento stradale di via Piutti come previsto dal PRGC vigente.

CONSIDERATO che il progetto è stato poi riaggiornato in data 7 giugno 2021, sempre in conformità a quanto autorizzato dalla locale Soprintendenza, senza la necessità di acquisire l'area attraverso procedura espropriativa, per cui gli elaborati di progetto modificati e aggiornati sono i seguenti:

- Relazione illustrativa, relazione tecnica e quadro economico di progetto - rev.02;
- Studio di prefattibilità ambientale - rev.02;
- Asseverazioni del progettista - rev. 02;
- Calcolo sommario della spesa - rev.01;
- Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza - rev.01;
- Tavola 1 Stato di Fatto: inquadramento catastale dell'area di progetto, planimetria generale rilievo planimetrico sovrapposto al catastale, profili longitudinale e trasversale, documentazione fotografica - rev.02;
- Tavola 2 Progetto: planimetria generale dell'intervento sovrapposta al rilievo ed alla mappa catastale, prospetti - profilo laterale fronte strada e profilo frontale - rev.02;

EVIDENZIATO che, di conseguenza è stato anche aggiornato il quadro economico dell'intervento in argomento relativo allo studio di fattibilità tecnica ed economica, per l'importo complessivo di € 170.000,00 come di seguito articolato:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

1	Opere computate a misura nette	€ 73.000,00
---	--------------------------------	-------------

2	Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
	Totale lavori a base d'appalto	€ 80.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IVA al 10% su A)	€ 8.000,00
2	Spese tecniche	
2 .1	Incarico esterno rilevii, pratica esproprio e direzione lavori	€ 8.215,40
2.2	Incarico esterno progettazione e coordinamento della sicurezza	€ 5.075,20
3	Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€ 30,00
4	Spese tecniche interne: Incarico di supporto al RUP Merloni	€ 1.000,00
5	Opere complementari e accessorie	€ 64.494,20
6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.185,20
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 90.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 170.000,00

RITENUTO che le conseguenti variazioni al PRGC siano da considerare rientranti nelle “modifiche minori” dei piani e programmi secondo il disposto dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, in quanto la loro rilevanza in termini di effetti indotti è contenuta e non attiene ad elementi strutturali dello strumento urbanistico, anche in materia relazionale, disciplinati e disciplinabili dallo strumento urbanistico generale con riscontro locale ma a scala più ampia;

VISTO che l’anzidetta norma statale precisa che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale, è necessaria solo qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente;

RICORDATO che in fase di adozione della variante in argomento, il Consiglio Comunale ha stabilito che prima dell’approvazione definitiva della variante medesima dovrà compiersi la procedura di

verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte della Giunta Comunale;

RILEVATO che la previsione azzonativa finalizzata al trasferimento delle potenzialità edificatorie era già ricompresa nelle previsioni del Piano Struttura già assoggettato a procedura di VAS;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25 maggio 2021 intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 27 al PRGC dalla procedura della valutazione ambientale strategica;

RILEVATO che tale provvedimento di esclusione diviene efficace solo contestualmente alla condivisione da parte dell'autorità procedente, condivisione che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;

DATO ATTO che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopracitato si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;

PRESO ATTO che non risulta vi siano elementi che rendano necessarie le intese previste dall'art. 63 sexies comma 4, lettera b) della L.R. 23 febbraio 2007 n.5 e s.m.i.;

ACCERTATO che la variante in argomento costituisce "variante di livello comunale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies comma 1 lettera f) e j) della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., trattandosi di variante finalizzata all'ampliamento di zona destinata a opera pubblica, contestualmente all'approvazione del relativo progetto preliminare ovvero del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con limitata modifica azzonativa della zona B (riferita alla traslazione della potenzialità edificatoria) senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti dalle normative del PRGC vigente; - inoltre, la variante è conforme al vigente Piano Struttura del Comune di Udine;

DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio 7692/1 "Acquisizione di beni immobili - Infrastrutture stradali", Piano dei conti 2-2-1-9-12, PEG 2021 (Fin.to: FAVZ);

ACCERTATO che ai fini fiscali l'opera di cui trattasi, qualificata come "opera di urbanizzazione primaria", è assoggettata all'aliquota IVA del 10 %;

VISTA la Legge 23 febbraio 2007, n. 5;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica arch. Eddi Dalla Betta, e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente;

DELIBERA

1. di controdedurre alle osservazioni/opposizioni pervenute avverso la variante in argomento pronunciandosi come segue:

OSSERVAZIONE N. 1 (PROT. PG/E 0110776)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

I firmatari osservano che il progetto investe aree non di proprietà del comune e non soggette ad esproprio. Ritengono pertanto l'approvazione del progetto illegittima per l'assenza del presupposto di disponibilità delle aree oggetto dello stesso e per il fatto che la stessa comporta la spesa di denaro pubblico su terreno privato.

Chiedono pertanto la revoca della delibera di approvazione del progetto e quindi della delibera di adozione della variante al Piano Regolatore.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto c'è la disponibilità, mediante la sottoscrizione in data 21 gennaio 2020 avanti al notaio dott. Mattioni Matteo da parte della Ditta proprietaria delle aree interessate dagli interventi in progetto, a cederle a titolo gratuito; tale atto risulta ancora efficace anche a seguito della nota della stessa Ditta proprietaria di accettazione del progetto pervenuta in data 27 maggio 2021.

OSSERVAZIONE N. 2 (PROT. PG/E 110779)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

I firmatari evidenziano che l'area interessata dal progetto riguarda un bene culturale soggetto a tutela in quanto bene appartenente ad ente ecclesiastico nonché assoggettato indirettamente dalla tutela secondo quanto indicato dall'art.12 del D.Lgs 42/2004. Inoltre ritengono bene culturale anche la porzione di pubblica piazza, via strada e altro spazio aperto urbano interessata dal progetto secondo quanto indicato dall'art. 10 comma 4) del D.Lgs 42/2004.

Chiedono pertanto la revoca della delibera di adozione della variante al Piano Regolatore o comunque la sua integrazione in sede di approvazione con il parere della Soprintendenza.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta per la parte riguardante la revoca della delibera consiliare di approvazione, mentre, viene accolta la proposta di integrazione in sede di approvazione; infatti, con la presente deliberazione, il progetto e la variante vengono aggiornati prendendo atto del parere favorevole dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG sul nuovo progetto di fattibilità tecnico economica di sistemazione delle aree circostanti la chiesetta.

OSSERVAZIONE N.3 (PROT. PG/E 0110784)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

I firmatari osservano che ai sensi dell'art. 32 (compensazione urbanistica) della L.R. 5/2007, il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate. Nel caso in questione le aree non sono state preventivamente individuate ma "appositamente" individuate dalla variante in argomento.

Inoltre lo stesso articolo 32 al comma 2) della L.R. 5/2007 specifica che la compensazione può avere luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi che stabilisca la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto. Gli stessi osservano come la sopra richiamata norma non si riferisca alla "volontà" dell'espropriato, che non è chiamato, a fronte della convenzione stipulata, non già ad esercitare un'opzione ma ad adempiere ad un obbligo sottoscritto.

Inoltre gli stessi evidenziano come nella stessa legge venga prevista una "convenzione" come strumento per il trasferimento della potenzialità edificatoria e non un "atto unilaterale d'obbligo" essendo quest'ultimo un documento sottoscritto solo dal privato, cosicché formalmente il comune non assume, in quel documento, alcun obbligo di pianificare nei confronti del cittadino.

Gli osservanti altresì ritengono non essere soddisfatti alcuni adempimenti di legge:

le modalità di calcolo dei crediti edificatori

il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori

Osservano che l'atto unilaterale di obbligo cui si riferisce la delibera di adozione della variante, deve necessariamente essere allegato alla documentazione di variante essendo lo stesso un documento costitutivo come lo dovrebbe essere la convenzione.

Rilevano l'anomalia che nel novembre 2019 (DGR 434 del 13 novembre) la Giunta Comunale avesse già quantificato l'onere espropriativo, con evidente contraddizione rispetto alla procedura adottata.

Chiedono in conclusione la revoca della delibera di adozione della variante al Piano Regolatore per gravi carenze documentali e non rispondenza alla legge vigente.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto la previsione della nuova area edificabile è stata puntualmente preventivamente individuata dal Nuovo PRGC nelle previsioni del Piano Struttura. L'accordo con il proprietario, sottoscritto davanti ad un notaio, consente di trasferire gli attuali mc di edificabilità spettanti nell'area limitrofa individuata dal PSC a fronte della cessione a titolo gratuito delle corrispondenti aree necessarie per la realizzazione degli interventi programmati.

La norma stabilisce che la compensazione può avvenire mediante convenzione e non deve avvenire tramite convenzione. Nel caso di specie il ricorso ad una convenzione si configura come non necessaria rispetto ad un impegno formalizzato con atto d'obbligo del proprietario delle aree e successivamente riconfermato con l'impegno sottoscritto in data e sulla base delle indicazioni dettagliate che sono deliberate dal Consiglio in ordine alla compensazione e alla cessione. L'atto di cessione nei fatti si configura come accordo conclusivo tra le parti senza la necessità di una ulteriore convenzione che ne stabilisca di indicazioni dettagliate. Con tale atto a fronte di una cessione delle aree viene formalizzato il trasferimento delle edificabilità in una area a ciò preposta dal Piano Struttura.

OSSERVAZIONE N.4 (PROT. PG/E 0110792)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

I firmatari osservano che non è chiara la ratio della procedura urbanistica dell'"atterraggio" dei crediti edificatori, e se questa modifica azionativa venga automaticamente congelata in caso di inadempienza del proprietario stante l'ambigua formulazione contenuta nella delibera.

Chiedono in base a quali criteri di pubblica utilità e secondo quale modalità verranno apportate modifiche allo strumento urbanistico in caso di "inadempienza" del proprietario.

Inoltre gli stessi osservano che ai sensi dell'art. 32 (compensazione urbanistica) della L.R. 5/2007, il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate. Nel caso in questione le aree non sono state preventivamente individuate ma "appositamente" individuate dalla variante in

argomento e a nulla vale l'attuale previsione presente sul Piano Struttura in quanto privo di effetti edificatori. Ritengono che la ratio della norma regionale operi un meccanismo di compensazione tra aree già edificabili.

Reclamano inoltre la creazione di un nuovo concetto di "variante a tempo" delineando le modalità della sua "revoca o modifica".

Non ritengono questo modo di pianificare conforme ai principi della norma regionale.

Chiedono:

- la revoca della delibera di adozione della variante al Piano Regolatore nella parte di previsione delle nuove aree edificabili in quanto non motivata da interesse pubblico;
- nel rispetto dell'art. 32 della L.R. 5/2007 di separare le fasi pianificatorie chiarendo, con una convenzione specifica obblighi e tempi di realizzazione delle varie fasi e, stante la produzione di un nuovo documento così fondamentale, la riadozione della variante.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta per le motivazioni già espresse nelle controdeduzioni all'osservazione n. 3.

OSSERVAZIONE N.5 (PROT. PG/E 0110799)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

I firmatari evidenziano che il progetto di fattibilità tecnica ed economica quantifica in modo diverso rispetto alla delibera di adozione, l'area oggetto di intervento compensativo/espropriativo. Nello specifico il piano particellare di esproprio identifica le aree private necessarie all'intervento in 505 mq mentre nella delibera le aree oggetto di esproprio/compensazione vengono quantificate in 858 mq. Di conseguenza secondo gli scriventi anche le quantificazioni delle cubature che vengono compensate risultano non corrette in quanto relazionate alla superficie di 858 mq e non di 505 mq.

Inoltre gli osservanti reclamano il fatto che nella quantificazione dell'indennità di esproprio non sia stato considerato il fatto che il terreno oggetto di esproprio fosse assoggettato a servitù di passaggio che ne ridurrebbe il valore.

Gli scriventi ritengono che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 5/2007 il legislatore richieda di "esplicitare le modalità di calcolo dei crediti edificatori e non la mera quantificazione dei mc spettanti".

Chiedono la revoca della delibera di adozione della variante al Piano Regolatore:

- “per errata definizione delle aree oggetto di esproprio/compensazione che risultano incongrue tra i vari documenti ed immotivate e per la errata quantificazione dei valori di esproprio/compensazione connessi a tale previsione relativamente alle parti di mappale interessate alla servitù di passaggio”;
- “per mancata esplicitazione, ai sensi della legge, delle modalità di calcolo dei crediti edificatori e quindi per trasgressione della legge stessa”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto il progetto è stato riaggiornato a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG, e la conseguente variante al PRGC è stata adeguata alle aree di vincolo indiretto consentite di “valorizzare davvero” l'area in funzione della Chiesetta di Santa Maria degli Angeli in luogo di un'area ad edificazione residenziale prevista dal vigente PRGC. Inoltre a seguito di frazionamento delle aree necessarie alla realizzazione del progetto sono state quantificate in maniera dettagliata le superfici da cedere a titolo gratuito al comune a fronte del trasferimento dell'edificabilità nell'area di atterraggio identificata nel mappale 1557 (ex 1545) avente superficie di mq 1080

OSSERVAZIONE N.6 (PROT. PG/E 0110807)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Gli scriventi ritengono, a seguito di un confronto con gli abitanti del quartiere e soprattutto con le attività economiche lì insediate, che la motivazione citata nella delibera (riqualificazione dell'area antistante la chiesetta di S. Maria degli Angeli mediante la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del quartiere) non siano condivise. Secondo gli stessi poteva essere ottenuto il medesimo risultato senza necessariamente procedere con l'esproprio.

Reclamano inoltre la scarsa conoscenza delle peculiarità del luogo che vengono ignorate nel progetto con conseguenti danni rispetto alla sacralità del luogo.

Chiedono di conseguenza la revoca della delibera di approvazione del progetto e adozione della variante e una sua riformulazione con destinazione d'uso congrua con i veri desideri ed esigenze del quartiere.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto superata nei fatti, in quanto il progetto riaggiornato ha già ottenuto dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del

FVG, e contiene anche l'aggiornamento del quadro economico di spesa che prende atto della cessione a titolo gratuito delle aree necessarie per realizzare gli interventi in luogo dell'esproprio coattivo.

OSSERVAZIONE N.7 (PROT. PG/E 0110816)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Gli scriventi rammentano come sin dalle fasi iniziali della progettazione gli stessi si avevano criticato le scelte progettuali reclamando una maggior tutela dell'area antistante la chiesetta. Le criticità erano parse condivise anche dall'Amministrazione che si era resa disponibile ad una rivisitazione del progetto con l'inserimento di un emendamento in sede di adozione della variante, cosa che poi non è avvenuta.

Gli stessi osservano come negli elaborati progettuali non siano stati forniti elementi concreti in merito al rispetto degli obiettivi e delle strategie di Piano. Inoltre, non verrebbe neanche preso in esame nessun aspetto naturalistico da salvaguardare.

Gli scriventi chiedono che nella trattazione delle controdeduzioni alle osservazioni si dia conto puntualmente, così come richiesto dalla normativa vigente in materia, di "come ed in che maniera il progetto presentato rispetti gli obiettivi e le strategie di piano".

Reclamano inoltre come il progetto di parcheggio "risulti completamente avulso dal contesto e la sua realizzazione rappresenti un elemento di forte degrado per l'immobile che viceversa deve essere tutelato".

Inoltre gli osservanti evidenziano che la variante non contiene "la valutazione di coerenza della variante ... con le previsioni del PPR" come invece richiesto dall'art. 57 ter della L.R. 5/2007 al comma 1bis in pendenza di variante di adeguamento o conformazione al PPR. Chiedono pertanto che venga dato conto del mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 della L.R. 5/2007 ed eventualmente, se sussistono i termini, venga richiesto il parere di competenza del Ministero per la tutela del bene (MiBACT).

Gli scriventi criticano il documento di variante e ritengono lo stesso carente sotto diversi punti di vista articolando puntualmente nel documento presentato.

Ritengono inoltre che la variante debba essere assoggettata al principio di invarianza idraulica in quanto trattasi di variante che comporta trasformazioni urbanistico-territoriali per le quali è necessario acquisire il parere geologico di cui alla L.R. 27/1988.

Per ultimo, esprimono delle perplessità sulla presenza, anteriormente all'adozione della variante, di un frazionamento delle proprietà catastali interessate dalla variante n. 27 e di un precedente atto di variante esaminato in Commissione Urbanistica il giorno 26 giugno 2018 e ritirato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2018, analogo alla variante in argomento. Secondo gli scriventi, con queste operazioni, non sarebbero stati perseguiti gli interessi collettivi.

Secondo gli scriventi “perseguire l'interesse collettivo comporta che la variante preveda la riclassificazione delle particelle catastali 1143 e 112 da zona omogenea B3 a zona omogenea per servizi ed attrezzature collettive in modo da dare alla chiesa di Baldasseria un minimo di spazio di pertinenza ed alla collettività della frazione un minimo spazio di relazione così come da sempre è stato”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene parzialmente accolta, anche a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, variando la zonizzazione del PRGC con ampliamento della zona “Sch” e riducendo la zona “P”, secondo quanto precisamente indicato nella tavola grafica allegata quale parte integrante alla presente deliberazione perseguendo così gli aspetti di tutela della Chiesetta auspicati dall'osservazione presentata.

Per gli altri aspetti rappresentati, non risultava necessaria la procedura di valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR in quanto gli immobili non risultavano soggetti a vincoli al momento dell'adozione (mentre ora gli interventi da eseguire sono stati valutati positivamente dalla competente Soprintendenza) e neppure risultava necessario lo studio di invarianza idraulica in quanto trattasi di variante che non comporta trasformazioni urbanistico-territoriali rilevanti.

Per quanto riguarda il PSC la variante è adeguata allo stesso dato che è stato appositamente variato in sede di approvazione del Nuovo PRGC per effetto dell'accoglimento di una osservazione puntuale (la n. 344) sull'area in oggetto.

OSSERVAZIONE N. 8 (PROT. PG/E 0110819)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Gli scriventi rammentano come sin dalle fasi iniziali della progettazione gli stessi si avevano criticato le scelte progettuali reclamando una maggior tutela dell'area antistante la chiesetta. Le criticità erano parse condivise anche dall'Amministrazione che si era resa disponibile ad una rivisitazione del

progetto con l'inserimento di un emendamento in sede di adozione della variante, cosa che poi non è avvenuta.

Gli stessi osservano come negli elaborati progettuali non siano stati forniti elementi concreti in merito al rispetto degli obiettivi e delle strategie di Piano. Inoltre, non verrebbe neanche preso in esame nessun aspetto naturalistico da salvaguardare.

Gli scriventi chiedono che nella trattazione delle controdeduzioni alle osservazioni si dia conto puntualmente, così come richiesto dalla normativa vigente in materia, di “come ed in che maniera il progetto presentato rispetti gli obiettivi e le strategie di piano”.

Reclamano inoltre come il progetto di parcheggio “risulti completamente avulso dal contesto e la sua realizzazione rappresenti un elemento di forte degrado per l'immobile che viceversa deve essere tutelato”.

Inoltre gli osservanti evidenziano che la variante non contiene “la valutazione di coerenza della variante ... con le previsioni del PPR” come invece richiesto dall'art. 57 ter della L.R. 5/2007 al comma 1bis in pendenza di variante di adeguamento o conformazione al PPR. Chiedono pertanto che venga dato conto del mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 della L.R. 5/2007 ed eventualmente, se sussistono i termini, venga richiesto il parere di competenza del Ministero per la tutela del bene (MiBACT).

Gli scriventi criticano il documento di variante e ritengono lo stesso carente sotto diversi punti di vista articolando puntualmente nel documento presentato.

Ritengono inoltre che la variante debba essere assoggettata al principio di invarianza idraulica in quanto trattasi di variante che comporta trasformazioni urbanistico-territoriali per le quali è necessario acquisire il parere geologico di cui alla L.R. 27/1988.

Per ultimo, esprimono delle perplessità sulla presenza, anteriormente all'adozione della variante, di un frazionamento delle proprietà catastali interessate dalla variante n.27 e di un precedente atto di variante esaminato in Commissione Urbanistica il giorno 26 giugno 2018 e ritirato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2018, analogo alla variante in argomento. Secondo gli scriventi, con queste operazioni, non sarebbero stati perseguiti gli interessi collettivi.

Secondo gli scriventi “perseguire l'interesse collettivo comporta che la variante preveda la riclassificazione delle particelle catastali 1153 e 1152 da zona omogenea B3 a zona omogenea per servizi ed attrezzature collettive in modo da dare alla chiesa di Baldasseria un minimo di spazio di pertinenza ed alla collettività della frazione un minimo spazio di relazione così come da sempre è stato”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene parzialmente accolta, anche a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, variando la zonizzazione del PRGC con ampliamento della zona “Sch” e riducendo la zona “P”, secondo quanto precisamente indicato nella tavola grafica allegata quale parte integrante alla presente deliberazione perseguendo così gli aspetti di tutela della Chiesetta auspicati dall'osservazione presentata.

Per gli altri aspetti rappresentati, non risultava necessaria la procedura di valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR in quanto gli immobili non risultavano soggetti a vincoli al momento dell'adozione (mentre ora gli interventi da eseguire sono stati valutati positivamente dalla competente Soprintendenza) e neppure risultava necessario lo studio di invarianza idraulica in quanto trattasi di variante che non comporta incrementi di edificabilità nell'ambito di intervento.

OSSERVAZIONE N.9 (PROT. PG/E 0110829)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Con l'osservazione lo scrivente propone un miglioramento dei contenuti di variante in quanto secondo lo stesso non tengono in considerazione diversi aspetti funzionali e la particolarità del luogo sotto il profilo paesaggistico.

In particolare l'osservante ritiene troppo limitata l'area pertinenziale della chiesa che non consente la dovuta conservazione del bene culturale e la sua valorizzazione. Propone pertanto che una porzione aggiuntiva inserita dalla variante in zona VU venga classificata in zona per servizi.

Inoltre lo scrivente suggerisce la classificazione della porzione antistante la chiesa (sagrato) in zona Sch “Attrezzatura per il culto, la vita associativa e la cultura” in quanto più opportuna rispetto alla previsione a parcheggio della variante. Così facendo, con una semplice rivisitazione del progetto di sistemazione dell'area, si otterrebbe un'area a tutela della chiesa che possa essere utilizzata, quando non impiegata per manifestazioni pubbliche o religiose, in area di sosta per le vetture.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene accolta, anche a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, variando la zonizzazione del PRGC con ampliamento della zona “Sch” e riducendo la zona “P”, secondo quanto precisamente indicato

nella tavola grafica allegata quale parte integrante alla presente deliberazione perseguendo così gli aspetti di tutela della Chiesetta auspicati dall'osservazione presentata.

OSSERVAZIONE N.10 (PROT. PG/E 0111527)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Gli scriventi segnalano (si riporta integralmente):

- la variante adottata non riguarda solo la modifica della destinazione d'uso del lotto da espropriare di superficie 505 mq, ma anche una compensazione urbanistica che prevede la modifica di un altro lotto di 1030 mq;
- il piano particellare di esproprio indica il valore venale del 1° lotto in €130/mq (totali € 65.650), una perizia giurata potrà stabilire la non congruità del prezzo rispetto alla reale edificabilità, al punto che il proprietario ne chiede lo “scambio” già in occasione di altra variante urbanistica al PRGC nel 2013 (Delibera C.C. n. 57/2013);
- il lotto oggetto di compensazione di mq 1030 ha un valore di mercato indicativo di € 139/mq per un totale presunto di € 143.170; gli atti formali e, in sintesi, i documenti tecnici sono del tutto carenti di analisi comparativa relativi al valore e alla perequazione della compensazione e dunque non ne giustificano la variante.

Gli osservanti chiedono pertanto “che la variante consideri solo il lotto da espropriare utile all'opera pubblica”.

Con riferimento al punto 6 della delibera di C.C. in oggetto chiedono “che debba essere atto obbligato, e non solo un'opzione, il ripristino della destinazione d'uso originaria (zona VU), nella pur remota ipotesi in cui il privato non ottemperi alla cessione del terreno utile all'opera pubblica”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto il progetto, riaggiornato a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG, contiene anche l'aggiornamento del quadro economico di spesa che prende atto della cessione delle aree necessarie per realizzare gli interventi in luogo dell'esproprio coattivo a seguito del trasferimento delle attuali potenzialità edificatorie nell'area situata in via Piutti. Inoltre, atto in data 27 maggio 2021 la Ditta proprietaria, accettando e condividendo i contenuti del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha ribadito gli impegni definiti con l'atto d'obbligo stipulato presso il notaio il 21 gennaio 2020 tra cui la cessione a titolo gratuito delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori.

OSSERVAZIONE N.11 (PROT. PG/E 0111659)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Lo scrivente (si riporta integralmente) “chiede la verifica degli atti di passaggio da agricolo a edificabile dell'intera via, in quanto potrebbe essersi verificato un errore tecnico formale che abbia preso la chiesetta per un'abitazione, con conseguenti errori successivi. Chiede pertanto la correzione dell'errore e degli atti successivi”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta dato atto che la variante non contempla modifiche dell'azzonamento da zto agricola a zto edificabile in via Baldasseria e la variante riconosce la Chiesetta in zto propria della tipologia a cui appartiene l'edificio della Chiesetta.

OSSERVAZIONE N.12 (PROT. PG/E 0111664)

RIASSUNTO DELL'OSSERVAZIONE

Lo scrivente evidenzia che (si riporta integralmente) “la variante non riguarda solo la modifica della destinazione d'uso del lotto da espropriare pari a mq 505, ma anche una compensazione urbanistica che prevede la modifica di altro lotto di mq 1030”.

“Il valore venale del 1° lotto è indicato, nel piano particellare di esproprio, in euro 130/mq per un totale di 65.650: una perizia giurata potrà stabilire la non congruità del prezzo, poiché il terreno non è idoneo alla edificazione al punto che il proprietario aveva già proposto uno “scambio” in occasione di altra variante al PRGC nel 2013 (CC. N.57/2013).”

“Il lotto oggetto di compensazione pari a mq 1030, ha un valore di mercato indicativo di euro 130/mq per un totale di euro 133.900”.

In sintesi (si riporta integralmente)

“Gli atti e i documenti tecnici sono del tutto carenti di analisi comparativa relativa al valore e alla perequazione della compensazione urbanistica e dunque non ne giustificano la variante in oggetto. Si chiede che la variante consideri solo l'esproprio.

In particolare, con riferimento al punto 6 dell'atto C.C. deliberato, si chiede che debba essere atto obbligato, e non solo un'opzione, il ripristino della destinazione d'uso originaria (zona VU), nella pur remota ipotesi in cui il privato non ottemperi alla cessione senza esborso di denaro”.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione viene respinta in quanto il progetto, riaggiornato a seguito dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG, contiene anche l'aggiornamento del quadro economico di spesa che prende atto della cessione a titolo gratuito delle aree necessarie per realizzare gli interventi in luogo dell'esproprio coattivo a seguito del trasferimento delle attuali potenzialità edificatorie nell'area situata in via Piutti. Inoltre, atto in data 27 maggio 2021 la Ditta proprietaria, accettando e condividendo i contenuti del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha ribadito gli impegni definiti con l'atto d'obbligo stipulato presso il notaio il 21 gennaio 2020 tra cui la cessione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori.

2. di dare atto che gli elaborati di progetto e i conseguenti elaborati di variante sono stati aggiornati sulla base del sopravvenuto vincolo della soprintendenza e sulla base delle osservazioni oggetto di accoglimento e che le modifiche apportate non hanno interessato aree di altri soggetti oltre a quelle di proprietà dell'ing. Maurizio Asquini;
3. di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, i documenti del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dai progettisti arch. Luca Milan e geom. Michele Olivo e datato 7 giugno 2021- opera 7981 CUP C21B19000320005 relativo alla “sistemazione dell'area antistante la chiesetta di via Baldasseria Media” composto dai seguenti elaborati conformi a quanto autorizzato dalla locale Soprintendenza che si conservano agli atti del Servizio Infrastrutture 3 – U. Org. Mobilità – U.O. Mobilità:
 - Relazione illustrativa, relazione tecnica e quadro economico di progetto - rev.02;
 - Studio di prefattibilità ambientale - rev.02;
 - Asseverazioni del progettista - rev. 02;
 - Calcolo sommario della spesa - rev.01;
 - Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza - rev.01;
 - Tavola 1 Stato di Fatto: inquadramento catastale dell'area di progetto, planimetria generale rilievo planimetrico sovrapposto al catastale, profili longitudinale e trasversale, documentazione fotografica - rev.02;

- Tavola 2 Progetto: planimetria generale dell'intervento sovrapposta al rilievo ed alla mappa catastale, prospetti - profilo laterale fronte strada e profilo frontale - rev.02;

4. di riapprovare il quadro economico dell'intervento in argomento aggiornato relativo allo studio di fattibilità tecnica ed economica, per l'importo complessivo di € 170.000,00 come di seguito articolato:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

1	Opere computate a misura nette	€ 73.000,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
	Totale lavori a base d'appalto	€ 80.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	IVA al 10% su A)	€ 8.000,00
2	Spese tecniche	
2.1	Incarico esterno rilevii, pratica esproprio e direzione lavori	€ 8.215,40
2.2	Incarico esterno progettazione e coordinamento della sicurezza	€ 5.075,20
3	Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€ 30,00
4	Spese tecniche interne: Incarico di supporto al RUP Merloni	€ 1.000,00
5	Opere complementari e accessorie	€ 64.494,20
6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.185,20
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 90.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 170.000,00

5. di dare atto che ai fini fiscali l'opera di cui trattasi, qualificata come "opera di urbanizzazione primaria", è assoggettata all'aliquota IVA ordinaria del 10%;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria:

- al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili - Infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2-2-1-9-12, PEG 2021 (Fin.to: FAVZ) per euro 159.215,20;
- al capitolo di bilancio 7282/1 “altre spese in c/capitale - incarichi professionali esterni”, Piano dei conti 2-5-99-99-999, PEG 2021 (Fin.to: FAVZ) per euro 10.784,80;
7. di condividere il disposto della deliberazione giunta n. 152 d'ord. del 25 maggio 2021 intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 27 al PRGC dalla procedura della valutazione ambientale strategica, dando atto che con la presente deliberazione viene sancita la piena efficacia dell'atto medesimo;
 8. di approvare conseguentemente la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale, modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e in conformità all'elaborato di data 10 giugno 2021 a firma del dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica arch. Eddi Dalla Betta, allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e contestuale;
 9. di dare atto che la potenzialità edificatoria quantificata in 1080 mc ed espressa dall'area situata in prossimità della Chiesetta di S. Maria e nello specifico dai mappali identificati: Fg 54 pc 1543 di mq 565 – fg 54 pc 1554 (ex 1542) di mq 325 – fg 54 pc 1555 (ex 1542) di mq 10 per una superficie totale di mq 900, sarà trasferita in via Piutti sul mappale fg 54 pc 1557 (ex 1545) di mq 1080. Il trasferimento delle potenzialità edificatorie è subordinato alla cessione gratuita delle aree necessarie alla riqualificazione dell'area antistante e a lato della Chiesetta.
 10. di dare atto che il trasferimento delle potenzialità edificatorie sarà disposto contestualmente alla cessione delle aree e riportato nell'atto notarile relativo alla cessione. La mancata cessione delle are non comporterà alcun trasferimento di potenzialità edificatoria nel mappale fg 54 pc 1557 e di conseguenza il mappale sarà privo di potenzialità edificatorie.
 11. di demandare ai Dirigenti competenti la definizione e determinazione degli aspetti patrimoniali e contabili dell'operazione.
 12. di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” Consigliere Govetto.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento del Segretario Generale dott.ssa Finco, che risponde a un quesito trasmesso via PEC dal Consigliere Liano riguardo la legittimità della procedura, per l'intervento illustrativo dell'Assessore/Consigliere Manzan e per la discussione che ne consegue, comprensiva di una dichiarazione di voto.

Si rimanda inoltre al supporto digitale per le dichiarazioni di non partecipazione al voto da parte del Consigliere Pirone e del Consigliere Giacomello, che si esprime anche a nome del proprio gruppo “Partito Democratico”.

(escono i Consiglieri Bertossi, Capozzi, Del Torre, Giacomello, Liano, Martines, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone, Pizzocaro e Venanzi (presenti n. 22))

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 22 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 22 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile all’unanimità la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Francesca Finco)